



COMMISSIONE EUROPEA

DG Concorrenza – Direzione Informazione, Comunicazione e Media  
DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie – Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

Bruxelles, 18/07/2014  
COMP/C.C.2/GG\*2014/075562  
CNECT/B/B.1/EC

Autorità per le Garanzie nelle  
Comunicazioni  
Via Isonzo 21/b  
00198 Roma

Professor Angelo Marcello Cardani  
Presidente

Via e-mail: [a.cardani@agcom.it](mailto:a.cardani@agcom.it)

Ministero dello Sviluppo  
Economico  
Direzione generale per i servizi di  
comunicazione elettronica, di  
radiodiffusione e postali  
Viale America, 201  
00144 Roma

Dott.ssa Rosanna Lanzara

Via e-mail:  
[rosanna.lanzara@mise.gov.it](mailto:rosanna.lanzara@mise.gov.it)

e, p.c. Rappresentanza permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

Via e-mail:  
[concorrenza@rpue.esteri.it](mailto:concorrenza@rpue.esteri.it)  
[tlc@rpue.esteri.it](mailto:tlc@rpue.esteri.it)

Egregio Presidente,  
Egregio Direttore Generale,

Le scriviamo con riferimento al procedimento di infrazione in corso/no. 2005/5086 riguardante alcune misure legislative che disciplinano i servizi di trasmissione in tecnica analogica e in tecnica digitale in Italia. Facciamo seguito alla nostra precedente corrispondenza con AGCOM e il Ministero su questo caso.

Innanzitutto vorremmo ringraziare i vostri rispettivi servizi per la cooperazione e la disponibilità dimostrata fino ad ora.

Constatiamo che le autorità italiane, sulla base di una delle misure previste nella lettera del 3 aprile 2009 dei Commissari Kroes e Reding al governo italiano, stanno svolgendo l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze digitali terrestri (in base alla Delibera AGCOM 277/13/CONS). In questo contesto, Cairo Network è risultato assegnatario del lotto identificato come L3. Restiamo in attesa di ricevere aggiornamenti riguardo all'effettivo rilascio di tali diritti d'uso e all'entrata nel mercato di Cairo Network.

Inoltre, nell'ambito dell'attività di osservazione del mercato radiotelevisivo italiano, abbiamo recentemente esaminato lo schema di provvedimento recante i criteri per la fissazione dei contributi annuali per l'utilizzo di frequenze digitali terrestri (Delibera AGCOM 210/14/CONS), che mira ad adattare il sistema dei contributi radiotelevisivi al contesto digitale.

In base all'articolo 13 della direttiva autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE), nel garantire l'impiego ottimale delle risorse frequenziali, tali contributi devono essere obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito, tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva quadro (direttiva 2002/21/CE), come la garanzia di una gestione efficiente delle radiofrequenze e dell'assenza di distorsioni o restrizioni della concorrenza.

Gli Stati Membri godono di un margine di manovra ai sensi dell'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, tuttavia l'importo dei diritti non può produrre l'effetto di ostacolare l'accesso di nuovi operatori sul mercato o di ridurre la capacità innovativa degli operatori di servizi di telecomunicazione e le pari opportunità tra i vari operatori economici devono essere assicurate (Causa C-85/10, Sentenza della Corte, punto 30). In astratto, i contributi derivanti dal valore di mercato osservato e dall'estensione geografica delle risorse frequenziali, a prescindere dalla struttura o dal tipo di attività delle imprese coinvolte, potrebbero essere considerati mezzi appropriati per la promozione dell'utilizzo efficiente di tali risorse. Tuttavia, nel presente caso, in considerazione dell'obiettivo di porre effettivo rimedio all'infrazione sopramenzionata e al fine di assicurare il rispetto di tali principi, dovrebbero essere tenute presenti le specifiche caratteristiche del mercato radiotelevisivo italiano, come condizionato dalle disposizioni oggetto della procedura di infrazione, quali: (i) la differenza tra le condizioni in cui le frequenze sono state assegnate agli operatori esistenti e sono assegnate a Cairo Network, ivi incluse le differenti modalità di pagamento<sup>1</sup>, (ii) i vantaggi di cui hanno goduto gli operatori incumbent nella transizione verso il sistema digitale nonché successivamente, e in particolare, come riconosciuto dalle autorità italiane nella loro proposta del 2009, i vantaggi degli operatori incumbent verticalmente integrati che hanno un numero significativo di multiplex.

---


<sup>1</sup> Secondo le disposizioni proposte, gli operatori esistenti sarebbero soggetti a pagamenti annuali e beneficerebbero di un sistema di *glide path* progressivo, secondo il quale essi pagherebbero solo una percentuale dei contributi annuali fino al 2018. Invece, l'assegnazione tramite la gara del 2014 ha richiesto pagamenti anticipati nella fase di entrata (anche nel caso di pagamento a rate, Cairo Network deve versare almeno il 30% del prezzo di gara in anticipo e il rimanente 70% in 5 anni). Di conseguenza, sembra che questa impresa sia soggetta ad un maggiore onere finanziario anticipato.

A tale riguardo, notiamo inoltre che nell'ambito della consultazione pubblica, una parte significativa degli operatori nazionali ha sollevato dubbi sullo schema di provvedimento sopracitato.

Nel 2009 il governo italiano ha proposto di adottare le misure disposte nella lettera del 3 aprile 2009 sopramenzionata che consentano un effettivo ingresso di nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo italiano, nonché l'espansione degli operatori esistenti minori. Pertanto, il nuovo sistema di contributi non dovrebbe comportare condizioni più gravose per i nuovi entranti né nuovi vantaggi per gli operatori esistenti, ulteriori a quelli ottenuti per effetto delle passate violazioni; esso dovrebbe piuttosto essere coerente con un'effettiva soluzione del procedimento di infrazione in corso no. 2005/5086.

Alla luce di quanto sopra e fatta salva qualsiasi ulteriore analisi nel contesto dell'attività di osservazione ed attuazione della Commissione, richiediamo che le competenti autorità italiane tengano nella massima considerazione le osservazioni sopracitate, anche in applicazione del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4(3) del Trattato sull'Unione Europea.

Cordiali saluti,



Linsey McCallum

Direttore  
Direzione Informazione,  
Comunicazione e Media  
DG Concorrenza



Anthony Whelan

Direttore facente funzioni  
Direzione Reti e Servizi  
di Comunicazione Elettronica  
DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie